

Circolare **n. 2 - la nuova delega fiscale**
del **26.01.2024**

Sommario

1. la semplificazione degli adempimenti tributari

- 1 -

Semplificazioni degli adempimenti tributari con decorrenza differenziata.

Dal 13 gennaio 2024, per esempio, è possibile trasmettere, a cura del depositario delle scritture del contribuente cessato e previo avviso al cliente assistito, la comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico.

Con effetto dal 2 maggio prossimo, inoltre, viene anticipato al 30 settembre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap, fissato in precedenza al 30 novembre.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio u.s. del d.lgs n. 1 del 8/01/2024, al via la revisione degli adempimenti tributari e delle accise e delle altre imposte indirette, in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle varie scadenze di natura fiscale, come disposto dalla Legge 111/2023 (riforma fiscale).

Come è avvenuto anche per altri provvedimenti attuativi della riforma, anche questo decreto procede per gradi e prevede un ingresso differenziato delle decorrenze delle novità introdotte tenendo conto che, per quanto non specificatamente indicato, le disposizioni in esso contenute sono applicabili dal 13 gennaio 2024 (giorno successivo alla pubblicazione).

Il decreto prevede, preliminarmente e in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che introduce alcune modalità di natura tecnica al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari di accedere ai dati inseriti e di confermare o modificare gli stessi.

Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi semplificata, di cui al comma 4 dell'art. 34 e del d.lgs 241/1997, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilato, di cui al citato comma 4; l'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento direttoriale che approva la dichiarazione semplificata, definirà le nuove tipologie reddituali.

Dal 1° gennaio 2024, inoltre, i sostituti d'imposta sono esonerati dal rilascio della dichiarazione unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA) nei confronti dei contribuenti in regime forfetario e/o di vantaggio e per effetto dell'introdotta obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione delle fatture a mezzo Sdi, come disposto dal d.lgs 127/2015, come modificato dal dl 36/2022.

Per l'anno in corso (2024), l'Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti i programmi necessari alla compilazione degli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) entro il prossimo 30 aprile, mentre, dall'anno successivo (2025) gli appositi supporti informatici dovranno essere messi a disposizione entro e non oltre il 15 marzo.

Si riallineano, con decorrenza dal versamento delle somme dovute per il saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2023 (in corso al 31/12/2023), le date dei versamenti rateali delle imposte, che

sono fissate dal provvedimento non più in maniera differenziata (16 e fine di ciascun mese) ma entro il giorno 16 di ciascun mese, a prescindere dal fatto che il contribuente sia o non sia titolare di partita Iva.

Si conferma, inoltre, la sospensione dell'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati nei mesi di agosto e dicembre e si prevede una radicale revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni (redditi e Irap), passando dal conosciuto 30 novembre dell'anno successivo al 30 settembre dell'anno successivo e all'ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; le modifiche al dpr 322/1998 per le persone fisiche e per le società e associazioni decorrono dal 2 maggio 2024 ma sarà anche possibile, dal 1° aprile 2025, presentare le dichiarazioni sui redditi e Irap a partire dal 1° aprile.

Riassumiamo, quindi, nella tabella sottostante, le semplificazioni degli adempimenti tributari con le relative decorrenze.

Dichiarazione sostituti	Possibile sostituzione del modello sostituti (ex 770), a partire dai versamenti relativi all'anno di imposta 2025, attraverso la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute effettuate direttamente all'atto del versamento del modello "F24".
730 precompilato	Le funzionalità relative al nuovo approccio del contribuente al modello dichiarativo precompilato, saranno rese disponibili a partire dal 2024, ma esclusivamente a favore dei contribuenti che si occupano in prima persona del proprio dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Dichiarazione semplificata	Dal 2024, in via sperimentale, estensione della dichiarazione semplificata a contribuenti con redditi diversi rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilato.
Certificazione Unica di lavoro Autonomo (CUA)	Dall'1/1/2024 è stata disposta l'eliminazione dell'obbligo di rilascio da parte dei contribuenti in regime forfetario, obbligati alla fattura elettronica.
Ritenute d'acconto	La modifica della soglia al di sotto della quale il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo e di altri redditi potrà essere rinviato da parte di tutti i sostituti di imposta è applicabile ai compensi corrisposti a partire dall'1/1/2024.
ISA	Dall'1/1/2025, i programmi informatici per la compilazione e la trasmissione del modello ISA saranno messi a disposizione entro il 15/03 del periodo d'imposta successivo a quello di riferimento.
Versamenti rateali	I versamenti rateali delle imposte (saldo e primo acconto) a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo del periodo di imposta in corso al 31/12/2023, dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese, sia dai soggetti titolari di partita IVA che dai soggetti non titolari di partita IVA.

Dichiarazione dei redditi	<p>Il termine di presentazione telematica dei modelli Redditi e IRAP viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre dell'anno successivo per le persone fisiche, le società semplici, SNC, SAS e soggetti equiparati, con effetto dal 2 maggio 2024.</p> <p>Per i soggetti IRES, con esercizio non coincidente con l'anno solare, la dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, in luogo dell'undicesimo mese successivo.</p> <p>A partire dall'anno 2025, le dichiarazioni potranno essere presentate a partire dal 1° aprile.</p>
---------------------------	--

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia